



# Diritto & Fisco



PUBBLICA AMMINISTRAZIONE/ Alert antiriciclaggio, nuovi indicatori Bankitalia

## Operazioni complesse sospette Finanziamento al terrorismo, non profit sotto la lente

DI LUCIANO DE ANGELIS

Incoerenza con l'attività o il profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione, assenza di giustificazione economica, inusualità, illogicità, elevata complessità dell'operazione. Sono gli elementi alla base delle situazioni sospette che la pubblica amministrazione è tenuta a segnalare a fini antiriciclaggio. Ai fini del finanziamento al terrorismo, invece, si attribuisce evidenza alla contiguità con soggetti censiti nelle «liste terrorismo», ai rapporti finanziari intrattenuti con enti non profit riconducibili a persone politicamente esposte, all'individuazione di soggetti inquisiti o censiti nelle «liste terrorismo» nonché alla circostanza che enti non profit presentano connessioni tra loro non giustificate, operazioni richieste o effettuate da organizzazioni non profit che, per le loro caratteristiche, risultano incoerenti con le finalità dichiarate.

Sono questi i principali contenuti del nuovo documento, da ieri sul sito dell'Uif, rubricato: «Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni».

**A chi sono rivolte le istruzioni.** Gli indicatori sono rivolti a tutte le amministrazioni dello Stato, indicate nell'art. 1, comma 2, lett. h del dlgs 231/07 ivi compresi gli istituti

Gli indicatori di anomalia per la p.a.	
Sezioni	Elementi di indagine per valutazione sospetto
Identità o comportamento del soggetto cui è riferita l'operazione	- collegamenti con Paesi o territori a rischio - soggetti indagati o censiti nelle «liste terrorismo» - comportamenti reticenti - gli assetti proprietari artificialmente complessi
Modalità di richiesta o esecuzione delle operazioni	- operazioni incoerenti con l'attività o il profilo economico del soggetto cui sono riferite le operazioni medesime - assenza di giustificazione economica - inusualità, illogicità o elevata complessità dell'operazione
Specifici settori di attività della p.a.	- indicatori inerenti ad appalti, finanziamenti pubblici, immobili e commercio.

e scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le Cciao e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale, gli enti pubblici nazionali, le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni e dalle loro controllate limitatamente alle attività di pubblico interesse, nonché i soggetti preposti alla riscossione dei tributi. Il dlgs n. 90 ha modificato la disciplina antiriciclaggio per le

p.a., specificando all'art. 10, comma 1, che gli obblighi riguardano le amministrazioni competenti allo svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo con riguardo a: i procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione; le procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi (secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici); i procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

**Gli indicatori.** Fra gli indicatori di anomalia connessi con l'identità o il comportamento

del soggetto cui è riferita l'operazione si pone attenzione al soggetto che ha residenza, cittadinanza o sede in Paesi terzi ad alto rischio, o opera con controparti in tali Paesi, e richiede o effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni; fornisce informazioni palesemente inesatte o incomplete o addirittura false o si mostra riluttante a informazioni, dati e documenti, in assenza di plausibili giustificazioni o risulta collegato, direttamente o indirettamente, con soggetti sottoposti a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale ovvero con persone politicamente esposte o con soggetti censiti nelle liste pubbliche delle persone o degli enti

coinvolti nel finanziamento del terrorismo, oppure il soggetto cui è riferita l'operazione risulta caratterizzato da assetti proprietari, manageriali e di controllo artificialmente complessi od opachi.

Fra gli Indicatori connessi con le modalità (di richiesta o esecuzione) delle operazioni rileva, invece, l'esecuzione di operazioni con oggetto o scopo del tutto incoerente con l'attività o il profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione, o prive di giustificazione commerciale, inusuali rispetto al normale svolgimento della professione o dell'attività, caratterizzate da elevata complessità o da significativo ammontare, qualora non siano rappresentate specifiche esigenze, la richiesta ovvero esecuzione di operazioni con configurazione illogica ed economicamente o finanziariamente svantaggiose.

In tutte queste situazioni sono previsti dei sub indici che costituiscono un'esemplificazione dell'indicatore di riferimento, da valutare congiuntamente allo stesso.

Sono infine previsti indici per specifici settori della p.a., inerenti gli appalti, i finanziamenti pubblici, gli immobili e commercio.

**Il documento Bankitalia sul sito [www.italiaoggi.it/documenti](http://www.italiaoggi.it/documenti)**



### CORTE DI CASSAZIONE

## Parcheggi destinati a uso pubblico soggetti alla tassa rifiuti

Il parcheggio coperto destinato a uso pubblico è soggetto al pagamento della tassa rifiuti. Il vincolo di destinazione a uso pubblico del parcheggio non giustifica l'esonero dal pagamento del tributo. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza 8908 dell'11 aprile 2018. Per i giudici di piazza Cavour, «il vincolo di destinazione ad uso pubblico» del parcheggio coperto, pone in evidenza «una destinazione funzionale dell'immobile che non conduce affatto a ritenere che lo stesso sia improduttivo di rifiuti solidi urbani». Presupposto della tassa rifiuti è il possesso, l'occupazione o detenzione di locali o aree scoperte che

siano oggettivamente utilizzabili (Tarsu) o suscettibili di produrre rifiuti urbani (Tari). Come per la Tarsu, anche per la Tari l'articolo 1, comma 641, della legge 147/2013 prevede che il presupposto sia il possesso o la detenzione di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti. Sono escluse dal pagamento le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. Quello che conta è la mera idoneità dei locali e delle aree a produrre rifiuti, a prescindere dall'effettiva produzione degli stessi. Rimango-

no infatti soggette integralmente al pagamento tutte le aree scoperte utilizzate nell'ambito di attività economiche e produttive, che non abbiano natura pertinenziale. Per le aree scoperte cosiddette operative esiste una presunzione di produzione di rifiuti. In effetti, secondo la Cassazione (sentenza 18500/2017), anche il parcheggio del centro commerciale paga la tassa rifiuti. Il contribuente non può pretendere di essere esonerato perché si tratta di una pertinenza di un'area coperta. L'orientamento giurisprudenziale è univoco nel ritenere che tutte le aree, a parte le ipotesi di esclusioni contemplate dalla legge, sono potenzialmen-

te produttive di rifiuti. Non fanno eccezione gli specchi acquei, vale a dire le superfici scoperte liquide. Del resto, si qualificano aree scoperte tutte le estensioni spaziali utilizzate da una comunità umana, a prescindere dal supporto solido o liquido di cui la superficie è composta e del mezzo terrestre o navale di cui ci si avvale per effettuare l'occupazione (Cassazione, sentenze 3829/2009 e 3773/2013).

**Sergio Trovato**



**La sentenza sul sito [www.italiaoggi.it/documenti](http://www.italiaoggi.it/documenti)**